

## SENTENZE SU ARGOMENTI TRATTATI il 23 marzo 2016

### CASI DI RICORSO (ART. 606 C.P.P.)

Sez. 5, *Sentenza n. 4640 del 09/07/1998 Cc.* (dep. 15/01/1999 ) Rv. 212158

*Presidente: Consoli G. Estensore: Occhionero S. Imputato: Il. (Conf.)*

La rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione di cui all'art. VII del trattato Nato è una facoltà discrezionale, che può essere esercitata solo dal competente organo politico amministrativo (Ministro per la Grazia e la Giustizia su richiesta o previo parere del Ministro per gli Esteri) e non spetta al giudice italiano, la cui sentenza si pone come atto meramente dichiarativo della rinuncia, poiché al giudice compete solamente di verificare "l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia". Ne consegue che la sentenza, che dichiara la rinuncia in assenza della determinazione del competente organo politico amministrativo, è un provvedimento radicalmente nullo, viziato di eccesso di potere e ricorribile per cassazione ex art. 606 primo comma lett. A) cod. proc. pen. risolvendosi nell'esercizio di una potestà riservata dalla legge a un organo amministrativo. (Fattispecie relativa alla Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata con L: 30 novembre 1955 n. 1335, sul trattato del Nord Atlantico, N.A.T.O., concernente un militare delle forze Nato di stanza in Italia, indagato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. ed in cui il Ministro aveva respinto l'istanza di rinuncia del capo divisione dell'ufficio legale del comando SETAF di Vicenza).

Sez. 1, *Sentenza n. 2653 del 23/10/1990 Ud.* (dep. 26/02/1991 ) Rv. 186658

*Presidente: Aiello C. Estensore: Serianni V. Imputato: Il. P.M. Cedrangolo. (Diff)*

L'art. 606, comma primo, lett. A), cod. Proc. Pen., considera, quale motivo di ricorso per cassazione, che giustifica l'annullamento senza rinvio della sentenza (art. 620 cod. Proc. Pen.), l'esercizio da parte del giudice di merito di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri. L'esercizio di una potestà riservata agli organi della amministrazione si realizza quando il giudice con il provvedimento impugnato abbia usurpato poteri amministrativi (ad esempio, annullando o revocando un atto amministrativo) e cioè abbia esercitato una potestà tipica spettante all'amministrazione. Non sussiste pertanto l'esercizio di una siffatta potestà allorché il giudice è chiamato a decidere sul comportamento, tenuto dagli organi della pubblica amministrazione o dai dipendenti di essa, in relazione al caso concreto e detto comportamento costituisca violazione di una norma penale, posta a tutela di interessi che il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela (fattispecie in cui è stata ritenuta la penale responsabilità di taluni dipendenti dell'ANAS per aver costoro ommesso di collocare i prescritti segnali di pericolo a seguito della intervenuta avaria di uno dei due semafori posti ai due capi di una galleria).

Sez. 5, **Sentenza n. 7576** del 15/01/2004 Cc. (dep. 23/02/2004 ) Rv. 227941

**Presidente: Providenti F. Estensore: Nappi A. Imputato: //.** (Conf.)

In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, l'ordinanza con la quale il giudice dispone, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. 448 del 1988, la sospensione del processo e la messa alla prova, senza la preventiva audizione delle parti e in mancanza della predisposizione del progetto di intervento, è affetta da una nullità di ordine generale per violazione del contraddittorio, nonché dal vizio di "eccesso di potere" di cui alla lett. a) dell'art. 606 cod. proc. pen., avendo il giudice esercitato un potere - quello relativo alla predisposizione della relazione sull'imputato - riservato all'amministrazione. (Nella fattispecie la Corte, ha annullato senza rinvio l'ordinanza, ex art. 620 lett. c) cod. proc. pen).

Sez. 2, **Sentenza n. 48580** del 14/12/2011 Ud. (dep. 29/12/2011 ) Rv. 252060

**Presidente: Esposito A. Estensore: Davigo P. Relatore: Davigo P. Imputato: //.** P.M. **Volpe G.** (Conf.)

Nel caso in cui, essendo stati proposti avverso la stessa sentenza tempestivi appelli dalle parti private e dalla parte pubblica, siano stati decisi soltanto i primi, essendo l'ultimo pervenuto soltanto dopo la decisione sui precedenti, ed avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto esaurito il proprio potere decisionale, deve ritenersi che l'esame parziale della "res iudicanda" da parte del giudice di appello, per aver trascurato del tutto l'esame di una delle impugnazioni proposte, realizzi non solo e non tanto un "error in procedendo", deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., quanto un vero e proprio "error in iudicando", deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b) e lett. e) stesso codice. (La Suprema Corte ha precisato che la violazione di norme processuali che vengono ad incidere sulla valutazione del merito del giudizio può essere denunciata come violazione sostanziale e non solo come violazione del rito, e che l'escludere dalla valutazione una rilevante parte della "res iudicanda" sottoposta all'esame del giudice realizza un errore del giudizio)

Sez. 5, **Sentenza n. 2807** del 06/11/2014 Ud. (dep. 21/01/2015 ) Rv. 262586

**Presidente: Marasca G. Estensore: Pistorelli L. Relatore: Pistorelli L. Imputato: //.** P.M. **Galasso A.** (Conf.)

È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, posto che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.

Sez. 5, **Sentenza n. 4893 del 16/03/2000 Ud.** (dep. 20/04/2000 ) Rv. 215966

**Presidente: Marrone F. Estensore: Fumo M. Imputato: Il. P.M. Martusciello V. (Conf.)**

In tema di ricorso per Cassazione, sussiste la ipotesi di manifesta illogicità della motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale. Invero il legislatore ha inteso equiparare la carenza di motivazione alla carenza di logica nella motivazione; detta carenza va desunta, più che dalla mancanza di parti espositive del discorso motivazionale, dalla assenza di singoli elementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice è tenuto a formulare la sua valutazione. (Nella fattispecie, la Corte ha giudicato carente ed illogica la motivazione con la quale il giudice del merito aveva giustificato il mancato abbattimento da parte del Sindaco di un fabbricato abusivo, di pertinenza di una cosca mafiosa, sostenendo che, il giorno in cui era stata inviata sul luogo una pala meccanica, si era verificata una infiltrazione di acqua nel sottosuolo. La Suprema corte, nell'enunciare il principio sopra esposto, ha ravvisato il predetto difetto di motivazione nella mancata esposizione delle ragioni per le quali l'abbattimento non fu eseguito nei giorni seguenti o con modalità e strumenti diversi da quelli originariamente programmati).

Sez. 2, **Sentenza n. 19850 del 24/05/2006 Cc.** (dep. 09/06/2006 ) Rv. 234163

La novella dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, che consente per la deduzione dei vizi della motivazione il riferimento, quale termine di comparazione, anche ad atti del processo a contenuto probatorio, trova applicazione nel giudizio incidentale cautelare, nel quale è dunque rilevante un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", per utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.

Sez. 6, **Sentenza n. 49754 del 21/11/2012 Ud.** (dep. 20/12/2012 ) Rv. 254102

La sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione "per relationem".

**Sez. 6, Sentenza n. 46080 del 29/10/2015 Cc. (dep. 20/11/2015 ) Rv. 265338**

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà che, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza facendo rinvio al contenuto dello stesso atto di appello, limitandosi a definire "inequivocabile" il significato contenuto delle conversazioni intercettate).

**Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015 Ud. (dep. 26/11/2015 ) Rv. 265053**

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva ommesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali).

*Sez. 4, **Sentenza n. 23505** del 14/03/2008 Ud. (dep. 11/06/2008 ) Rv. 240839*

*Presidente: **Novarese F.** Estensore: **Koverech O.** Relatore: **Koverech O.** Imputato: //  
**P.M. Galasso A.** (Diff.)*

L' "error in procedendo" rilevante "ex" art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio d'appello, in un caso nel quale l'esame dei testi indicati dalla parte istante non era assolutamente indispensabile ai fini della decisione).

*Sez. 6, **Sentenza n. 1256** del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014 ) Rv. 258236*

*Presidente: **De Roberto G.** Estensore: **De Amicis G.** Relatore: **De Amicis G.** Imputato: // **P.M. Viola AP.** (Conf.)*

In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.

*Sez. 1, **Sentenza n. 37588** del 18/06/2014 Ud. (dep. 12/09/2014 ) Rv. 260840*

*Presidente: **Cortese A.** Estensore: **Locatelli G.** Relatore: **Locatelli G.** Imputato: // **P.M. Mazzotta G.** (Parz. Diff.)*

Nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen.

*Sez. 2, **Sentenza n. 48630** del 15/09/2015 Ud. (dep. 09/12/2015 ) Rv. 265323*

*Presidente: **Esposito A.** Estensore: **Verga G.** Relatore: **Verga G.** Imputato: // **i. P.M. Romano G.** (Conf.)*

In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.

**Sez. 2, Sentenza n. 25659 del 15/05/2009 Ud. (dep. 18/06/2009 ) Rv. 244163**

*Presidente: **Casucci G.** Estensore: **Gallo D.** Relatore: **Gallo D.** Imputato: // **P.M. Cedrangolo O.** (Parz. Diff.)*

L'imputato che presenti richiesta di giudizio abbreviato incondizionato accetta che il procedimento si svolga sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e pertanto non può dolersi dell'incompletezza di quello trasmesso al G.u.p., per non esservi inseriti altri atti di indagine dichiaratamente concernenti le

imputazioni contestate, né, una volta sollecitato il giudice di appello all'assunzione officiosa di nuove prove, lamentare il mancato esercizio del relativo potere.

**Sez. 5, Sentenza n. 26085 del 16/06/2005 Ud. (dep. 14/07/2005 ) Rv. 231753**

*Presidente:* Foscarini B. *Estensore:* Didone A. *Relatore:* Didone A. *Imputato:* P.M. //u. P.M. Gialanella A. (Diff.)

Anche in relazione al processo innanzi al giudice di pace, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova dei quali sia stata chiesta formalmente l'ammissione, e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte mediante l'invito al giudice del merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32 del D.Lgs. 274 del 2000 (che richiama implicitamente la disciplina dell'art. 507 cod. proc. pen.) e questi abbia ritenuto tale mezzo di prova non necessario ai fini della decisione.

**Sez. 3, Sentenza n. 20262 del 18/03/2014 Ud. (dep. 15/05/2014 ) Rv. 259663**

*Presidente:* Squassoni C. *Estensore:* Pezzella V. *Relatore:* Pezzella V. *Imputato:* // P.M. Policastro A. (Conf.)

In tema di giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 cod. proc. pen.) è compatibile con il rito abbreviato "non condizionato", ma il mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, benché sollecitato dall'imputato, non costituisce vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., attesa la esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale "allo stato degli atti" a richiedere alcuna integrazione probatoria.

**Sez. 2, Sentenza n. 41744 del 06/10/2015 Ud. (dep. 16/10/2015 ) Rv. 264659**

*Presidente:* **Esposito A.** *Estensore:* **Davigo P.** *Relatore:* **Davigo P.** *Imputato:* // P.M. **Pinelli MMS.** (Conf.)

Il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'assunzione a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., ma non in relazione a quello di cui sia stata sollecitata l'ammissione ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice, né, tanto meno, con riferimento ad attività di indagine che - ad avviso del ricorrente - il P.M. avrebbe dovuto svolgere, ma che non è stata espletata.

**Sez. 3, Sentenza n. 230 del 09/11/2006 Ud. (dep. 10/01/2007 ) Rv. 235809**

*Presidente: Vitalone C. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato://. P.M. Salzano F. (Diff.)*

Il giudice di appello, ove sia richiesta la riassunzione di una prova già acquisita o l'assunzione di una prova nuova, perché nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita, dà luogo alla rinnovazione solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed in tale giudizio deve apprezzare la necessità dell'integrazione anche in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza; ove invece sia richiesta l'assunzione di una prova nuova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, ne valuta la mera utilità, fuori dei casi di prova dichiarativa nei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen., non essendo indispensabile per l'assunzione della prova che essa si prospetti come decisiva.

*Sez. 1, Sentenza n. 44325 del 19/06/2013 Ud. (dep. 31/10/2013 ) Rv. 257799*

*Presidente: Siotto MC. Estensore: La Posta L. Relatore: La Posta L. Imputato: //. P.M. Spinaci S. (Conf.)*

In tema di processo di appello celebrato con la forma del giudizio abbreviato, non è di ostacolo alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la circostanza che l'assunzione delle prove sia stata richiesta dal P.M., dovendo tale istanza essere considerata come una sollecitazione al giudice per l'esercizio del potere di ufficio di assumere gli elementi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione.

### **COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. ART. 609 C.P.P.**

*Sez. U, Sentenza n. 46653 del 26/06/2015 Ud. (dep. 25/11/2015 ) Rv. 265111*

**IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Legge successiva più favorevole - Giudizio di legittimità - Applicabilità d'ufficio anche in caso di ricorso inammissibile - Ammissibilità - Conseguenze.**

In tema di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative "in melius".

## PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

### ART. 611 c.p.p.

*Sez. 2, **Ordinanza n. 24128** del 18/03/2004 Cc. (dep. 26/05/2004 ) Rv. 229703*

Il ricorso contro la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, sia essa di primo grado o di appello, deve essere discusso dalla Corte di cassazione in udienza pubblica, a meno che l'impugnazione abbia per oggetto la specie o la misura della pena, l'applicazione di circostanze o di benefici di legge, dovendosi, in quest'ultimo caso, per il giudizio in appello, applicare l'art. 599, comma primo cod.proc. pen.

*Sez. U, **Sentenza n. 51207** del 17/12/2015 Cc. (dep. 30/12/2015 ) Rv. 265113*

*Presidente: **Santacroce G.** Estensore: **Ramacci L.** Relatore: **Ramacci***

In tema di ricorso per cassazione deciso nelle forme del rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., l'acquisizione della requisitoria scritta del procuratore generale non è presupposto necessario ai fini della fissazione della data dell'udienza e della trattazione del ricorso.

## FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL GIUDICATO ART. 624 c.p.p.

➤ *Sez. 1, **Sentenza n. 15949** del 21/02/2013 Cc. (dep. 08/04/2013 ) Rv. 256255*

Atteso il principio di formazione progressiva del giudicato, la sentenza di condanna deve essere immediatamente posta in esecuzione quando essa sia irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per alcune delle fattispecie contestate e contenga già l'indicazione della pena da applicare per le stesse, anche se la Corte di cassazione abbia disposto l'annullamento con rinvio per altre ipotesi di reato che il giudice di merito aveva ritenuto unificate alle prime dal vincolo della continuazione.

## PRESCRIZIONE

*Sez. 5, **Sentenza n. 16375** del 13/01/2014 Ud. (dep. 15/04/2014 ) Rv. 262763*

*Presidente: **Oldi P.** Estensore: **Caputo A.** Relatore: **Caputo A.** Imputato: *Il. P.M. Delehayé E. (Diff.)**

La Corte di cassazione deve rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con riferimento ad altro reato.



Sez. U, **Sentenza n. 23428** del 22/03/2005 Ud. (dep. 22/06/2005 ) Rv. 231164  
*Presidente: Marvulli N. Estensore: De Roberto G. Relatore: De Roberto G. Imputato: // P.M. Siniscalchi A. (Conf.)*

L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.

Sez. 5, **Sentenza n. 26445** del 17/02/2015 Ud. (dep. 23/06/2015 ) Rv. 264002  
*Presidente: Vessichelli M. Estensore: Guardiano A. Relatore: Guardiano A. Imputato: // P.M. Scardaccione EV. (Conf.)*

Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato verificatasi prima della pronunzia della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice d'appello, anche se non dedotta in quella sede e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove, finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado.

Sez. 5, **Sentenza n. 10409** del 15/01/2015 Ud. (dep. 11/03/2015 ) Rv. 263889  
*Presidente: Marasca G. Estensore: Lapalorcio G. Relatore: Lapalorcio G. Imputato: // P.M. Galasso A. (Diff.)*

La prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è rilevabile in sede di legittimità, considerato che la mancata declaratoria della causa estintiva del reato in virtù dell'omissione di un mero atto di ricognizione da parte del giudice di appello determinerebbe, ove ne fosse preclusa l'azionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna ed alla correlativa esecuzione della pena mentre, in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito, consentirebbe all'imputato di avvalersi della prescrizione, così determinandosi una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza.

Sez. 4, **Sentenza n. 27160** del 17/04/2015 Ud. (dep. 30/06/2015 ) Rv. 264100  
*Presidente: Zecca G. Estensore: Iannello E. Relatore: Iannello E. Imputato: // P.M. Policastro A. (Conf.)*

Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso per cassazione e nonostante l'inammissibilità di quest'ultimo.

(Nella fattispecie, il termine di prescrizione del reato di incendio colposo era mutato, riducendosi, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2014, intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza di appello).

Sez. 1, **Sentenza n. 43710 del 24/09/2015** Ud. (dep. 29/10/2015 ) Rv. 264815

**Presidente: Giordano U. Estensore: Cassano M. Relatore: Cassano M. Imputato: // P.M. Corasaniti G. (Diff.)**

In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento.

#### INFORMAZIONE PROVVISORIA:

RICORRENTE // RELATORE N.Milo MAG. INCARICATO Costantini

RG. 54296/14

UDIENZA 16/15 17/12/15

QUESTIONE CONTROVERSA: Se la Corte di cassazione, adita con ricorso inammissibile, possa dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso.

RIF. NORM. Cod. pen., art. 157; Cod. proc. pen., artt. 129, 591, 606, 609 com. 2

#### SOLUZIONE ADOTTATA

Negativa; con la precisazione che il ricorso non può considerarsi inammissibile se con esso viene dedotta – anche se con un unico motivo – l'intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello.

Vedasi a tal proposito file a parte contenente sentenza citata le cui motivazioni sono state depositate il 25 marzo 2016

## PATTEGGIAMENTO

Sez. 3, **Sentenza n. 34902 del 24/06/2015** Cc. (dep. 17/08/2015 ) Rv. 264153

**Presidente: Franco A. Estensore: Pezzella V. Relatore: Pezzella V. Imputato: // P.M. Fresa M. (Conf.)**

In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso

la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish).

Sez. 4, **Sentenza** n. 28164 del 28/05/2014 Cc. (dep. 30/06/2014 ) Rv. 259389

*Presidente: Romis V. Estensore: Montagni A. Relatore: Montagni A. Imputato: //.*  
*P.M. Volpe G. (Conf.)*

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, che aveva individuato la pena base in anni due di reclusione, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990).

Sez. 5, **Sentenza** n. 13589 del 19/02/2015 Cc. (dep. 30/03/2015 ) Rv. 262943

*Presidente: Fumo M. Estensore: Micheli P. Relatore: Micheli P. Imputato: //.*  
*P.M. Scardaccione EV. (Diff.)*

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che applica una pena illegale. (Fattispecie in cui la sentenza impugnata, emessa dal G.i.p. del Tribunale in relazione al reato di lesioni personali lievi, di competenza del giudice di pace, aveva applicato la pena illegale della reclusione).

Sez. 2, **Sentenza** n. 7683 del 27/01/2015 Cc. (dep. 19/02/2015 ) Rv. 263431

*Presidente: Casucci G. Estensore: Lombardo LG. Relatore: Lombardo LG. Imputato: //.*  
*P.M. Izzo G. (Conf.)*

In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo nel caso di pena illegale o per questioni inerenti all'applicazione delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma primo, cod. proc. pen.

Sez. 3, **Sentenza** n. 18509 del 15/01/2015 Cc. (dep. 05/05/2015 ) Rv. 263557

*Presidente: Teresi A. Estensore: Di Nicola V. Relatore: Di Nicola V. Imputato://.*  
*(Conf.)*

L'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l'annullamento senza rinvio della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio "ex lege".